



Potenziale, Talento e Plusdotazione

a cura di Maria Assunta Zanetti, Gianluca Galdi
e contributo di Martina Brazzolotto

Università di Pavia

1. Alcune note sull'alto potenziale

1.1 Che cos'è la plusdotazione

Il termine plusdotazione (*giftedness*) viene utilizzato per descrivere una complessa costellazione di caratteristiche genetiche, psicologiche e comportamentali che caratterizzano circa il 5% della popolazione. I bambini *gifted* (plusdotati), se confrontati con i loro coetanei, mostrano o hanno il potenziale per mostrare, livelli eccezionali di performance in una o più delle seguenti aree: abilità intellettuale generale, specifica attitudine scolastica, pensiero creativo, attitudine alla leadership, arti visive e dello spettacolo.

I contesti di crescita e gli eventi della vita sembrano avere un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel mantenimento dell'alto potenziale.

In Italia il fenomeno della plusdotazione risulta ancora scarsamente conosciuto o frequentemente misconosciuto sulla base di falsi miti anche se a livello internazionale si stima che circa il 5-8% dei bambini mostri prestazioni al di sopra della media. Uno dei pregiudizi più comuni è rappresentato dall'idea che possedere un alto potenziale cognitivo comporti una garanzia di successo nella vita (Achter, Lubinski, & Benbow, 1996). In realtà il bambino plusdotato svilupperà il suo potenziale se e solo se viene precocemente identificato e il suo percorso accademico viene supportato.

Un esempio di fenomeno negativo, legato al mancato riconoscimento dell'alto potenziale degli studenti, è rappresentato dall'*underachievement* - discrepanza tra il rendimento scolastico di un bambino e gli indici di capacità, come il Quoziente Intellettivo (Davis & Rimm, 1989) - che in molti casi produce *drop-out* (abbandono scolastico più o meno precoce) e/o problematiche connesse al disagio socio-relazionale.

1.2 Caratteristiche dei bambini ad alto potenziale

I bambini ad alto potenziale si differenziano dai loro pari, anche quelli più brillanti, per la velocità e lo stile con cui acquisiscono ed elaborano le informazioni, caratteristiche di personalità e comportamento sociale; rispetto all'area degli apprendimenti, generalmente, imparano più velocemente, precocemente e in modo qualitativamente differente dai loro coetanei. Alcuni bambini sono competenti in molte aree, altri possono sviluppare un potenziale eccezionale solo in un'area d'interesse (es. materie scientifiche).

Dunque tra i bambini *gifted* (ma anche tra gli adulti *gifted*) è possibile distinguere



una particolare categoria caratterizzata da specifiche caratteristiche molto marcate.

Tra le caratteristiche più comuni troviamo: precoce e ampio sviluppo del linguaggio; elevata abilità di ragionamento astratto e di *problem solving*; ottima memoria; alti livelli di curiosità e di motivazione intrinseca ad apprendere; alti livelli di energia motoria; reazioni emotive intense al dolore, alla frustrazione e al rumore; elevata sensibilità e empatia; alti livelli di perfezionismo, difficoltà a regolare le proprie emozioni. Quest'ultimo aspetto può rappresentare un ostacolo nel momento in cui devono modulare l'intensità dei loro vissuti interni e adeguare il proprio comportamento al contesto (vedi Tabella 1.)

Caratteristiche bambini AP
► Ampio vocabolario e frasi complesse
► Attenzione sostenuta
► Eccezionale capacità di memoria
► Curiosità e Interrogativi
► Svariati interessi
► Creatività e Immaginazione
► Ideazione di giochi
► Autodidatti: lettura, scrittura, calcolo
► Precoci e più rapidi negli apprendimenti
► Senso dell'Umore
► Intensità e Sensibilità
► Necessità della precisione (perfezionismo)
► Uso della logica nelle deduzioni
► Elevati livelli di astrazione
► Rapida individuazione degli aspetti essenziali del problema
► Tendenza a trovare più soluzioni a ogni problema

A livello neurologico le ricerche mostrano che i bambini ad Alto Potenziale (AP) utilizzano le aree cerebrali in modo maggiormente pertinente per effettuare un esercizio, mentre gli altri bambini fanno appello anche ad altre aree (Lowenstein, 2003). I bambini AP risolvono un problema senza uno specifico insegnamento e con minor sforzo mentale ottenendo tuttavia prestazioni migliori. In termini di caratteristiche neurologiche emergono frequentemente i seguenti elementi:

- accentuato sviluppo celebrale dell'emisfero destro;
- associazione tra abilità spaziali (emisfero destro);
- mancino;
- organizzazione cerebrale per lo più bilaterale e simmetrica, maggiori connessioni;
- disturbi dell'apprendimento del linguaggio; deficit linguistici;
- patologie autoimmuni conseguenza delle alterazioni prodotte dal testosterone sul cervello del feto.

E' importante ricordare che la componente genetica gioca un ruolo importante (Johnson, te Nijenhuis, & Bouchard, 2008) ma non è sufficiente, e che la *giftedness* non deve essere confusa con il modo in cui viene misurata: il QI non è la *giftedness*, il QI è solo un indicatore della possibilità che la *giftedness* possa esistere.

Per quanto riguarda lo sviluppo generale si osservano frequentemente quadri tipici di sviluppo precoce (senza stimolazione parentale):

- Camminano presto (media=12 mesi)
- Linguaggio orale prima dei 2 anni, buono a 25 mesi
- Frasi elaborate a 18 mesi (media)
- Lettura: da soli 24%, dei quali 77% prima dei 5 anni (i più piccoli 2,5 anni)

Ricerche recenti fanno riferimento all'ereditarietà (Posthuma, De Geus, & Boomsma, 2001) (Thompson, Cannon, & Toga, 2002), mentre la posizione opposta sostiene che abilità eccezionali siano il risultato della pratica e del duro lavoro (Ericsson, Krampe, & Tesch-Romer, 1993; Howe, Davidson, & Sloboda, 1998; Sloboda, Davidson, & Howe, 1994), generalmente intrapresi a partire dalla prima infanzia (Bloom & Sosniak, 1985).

I lavori di Bloom così come quelli di Roe (1951, 1953a, 1953b), permettono di concludere che pratica, impegno e duro lavoro sono necessari per acquisire dimistichezza, ma non sufficienti per spiegare il raggiungimento di risultati eccezionali. La prospettiva maggiormente accreditata sembra oggi essere quella che vede la plusdotazione come il risultato dell'interazione tra geni e ambiente (LaBuda, DeFries & Fulker, 1987; Scarr & McCartney, 1983; Plomin, 2014). La plusdotazione è da intendersi quindi come un costrutto multidimensionale (Gardner, 1983; Sternberg, 1997; Tannenbaum, 2000).

1.3 Tabù e pregiudizi sulla plusdotazione

In Italia, a differenza di altri Paesi europei, non esiste ancora una legislazione che regolamenti l'identificazione degli studenti ad alto potenziale e le loro esigenze formative. La formazione degli insegnanti sulle tematiche relative alla plusdotazione ad oggi è opzionale e non viene trattata nelle raccomandazioni ufficiali. Lo stesso vale per la formazione degli specialisti della salute che durante il loro percorso formativo non è previsto che affrontino la tematica della plusdotazione. Il pregiudizio più dannoso è che il bambino ad alto potenziale grazie alla sua dotazione intellettuale, possa sviluppare le sue capacità da solo e crescere in modo armonioso. Questa convinzione è molto pericolosa perché rischia di rendere invisibili bambini dotati che, per molteplici ragioni, presentano un rendimento molto inferiore alle loro possibilità e che, in alcuni casi, mettono in atto condotte disfunzionali. Questi bambini possono vivere un profondo disagio provocato dall'*underachievement*, dal perfezionismo e/o dal loro sviluppo asincrono. È inoltre importante precisare che vi sono bambini plusdotati che presentano una "doppia eccezionalità", dove la plusdotazione può essere abbinata ad un disturbo nell'area degli apprendimenti e/o dell'attenzione e/o a problematiche psicologiche.

1.4 Cosa fare?

Individuare precocemente le potenzialità e le eventuali difficoltà emotivo-relazionali dei bambini/ragazzi plusdotati risulta fondamentale per poter sostenere traiettorie evolutive adattive. È quindi importante, informarsi e chiedere aiuto ad esperti del settore.

Il Laboratorio dell'Università di Pavia (<http://labtalento.unipv.it>) è l'unica realtà universitaria italiana che, oltre a sviluppare progetti di ricerca sulla tematica, si occupa della valutazione dei bambini ad alto potenziale, della formazione dei docenti e dell'intervento educativo.

2. Plusdotazione e normativa scolastica

Nel nostro sistema scolastico il tema della plusdotazione risulta piuttosto trascurato nello scenario culturale, tuttavia esso risulta di grande urgenza, sia perché la comunità internazionale raccomanda di non disattendere le esigenze formative di ciascun individuo (quindi anche di quello ad alto potenziale) sia per colmare il ritardo italiano in questo settore soprattutto oggi che le

competenze di individui capaci appaiono sempre più indispensabili. Inoltre riconoscere i soggetti plusdotati aiuta a prevenire l'insorgere in loro di problemi di comportamento e di adattamento che possono derivare dalla carenza di stimoli legata a una plusdotazione non riconosciuta, dalla pressione al conformismo, dall'insicurezza che talvolta gli adulti dimostrano nel trattare con giovani eccezionalmente dotati o da sentimenti di minaccia e di invidia che vengono suscitati.

Se le stime degli esperti sono corrette nell'affermare che oltre il 20% di individui dotati non è riconosciuto come tale, è facile valutare quante omissioni vengano commesse in merito all'appropriato nutrimento che gli individui richiedono nel loro sviluppo.

Nel 1994 il Consiglio d'Europa (Raccomandazione 1248) ha emesso una provvedimento a favore dei ragazzi dotati e superdotati in cui evidenzia come questi bambini siano portatori di bisogni particolari e necessitino di un'educazione speciale che promuova e potenzi le loro capacità e abilità, non solo per il loro interesse ma anche per quello di tutta la collettività umana: "nessun Paese può permettersi di sprecare dei talenti".

La raccomandazione n. **1248** del Consiglio d'Europa sull'educazione dei bambini talentati ha sottolineato la necessità di sviluppare il loro potenziale intellettuale attraverso strumenti e condizioni di insegnamento particolari, al fine di percorsi di un'educazione speciale per tutti senza in alcun modo privilegiare alcuni bambini a scapito di altri. L'Assemblea ha quindi riaffermato che l'educazione è un **diritto fondamentale** dell'essere umano e che deve, per quanto possibile, essere appropriata a ciascun individuo. Per ragioni pratiche, può essere necessario instaurare sistemi d'insegnamento che assicurino un'**educazione adeguata** alla maggioranza dei bambini. Ci saranno comunque sempre bambini particolari per i quali dovranno essere adottate **disposizioni speciali**. I bambini superdotati sono tra questi. E ancora la legislazione specifica che si dovrebbero **riconoscere e rispettare le differenze individuali** e quindi garantire ai bambini superdotati condizioni d'insegnamento tali da permettere loro di sviluppare pienamente le proprie possibilità anche attraverso la ricerca per definire appieno le nozioni di "gift" e di "talento" per mettere a punto le procedure atte a riconoscerli e promuovere percorsi didattici adeguati. Nello specifico i bambini ad alto potenziale dovrebbero poter beneficiare di condizioni d'insegnamento appropriate che permettano loro di **valorizzare** pienamente le loro possibilità nell'interesse loro proprio e della società, soprattutto per non sprecare preziose e necessarie risorse umane è necessario scoprire le potenzialità in tempo per favorirle e coltivarle. Di conseguenza, l'Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri domandi alle autorità competenti degli Stati firmatari della Convenzione culturale europea, di tener conto delle seguenti considerazioni nelle loro politiche di educazione nazionali.

Una pubblicazione della rete Eurydice¹ del 2006 dal titolo 'Misure educative specifiche per la promozione di tutti i talenti in Europa' mette in evidenza il sostanziale ritardo della scuola italiana e dei suoi insegnanti in materia. In Italia non esiste una legislazione che affronti la questione in modo esplicito, non ci sono strumenti specifici per l'individuazione dei ragazzi dotati di talenti particolari e mancano, di fatto, percorsi mirati per chi mostra capacità al di sopra della norma.

E' per porre rimedio a questa lacuna e per estendere al maggior numero di individui l'opportunità di esprimere al meglio le proprie capacità che nel 2009 è nato il Laboratorio Italiano di ricerca/intervento sul talento, il potenziale e la plusdotazione dell'Università degli Studi di Pavia.

Tra le sue varie attività vi è anche l'organizzazione di corsi di formazione per insegnanti e Laboratori di Didattica.

¹ Unità italiana della rete europea di informazione sull'istruzione istituita nel 1985 su incarico della [Direzione Generale per gli Affari Internazionali](#) del [Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca](#), presso l'[Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica](#) (ex Indire).

2.1 La scuola italiana ed i bambini ad alto potenziale

Il nostro sistema scolastico non prescrive percorsi differenziati per gli studenti plusdotati come avviene nei più avanzati paesi europei, dove sono esistenti scuole dedicate o è possibile accelerare il corso di studi.

E' possibile però trovare nella legislazione scolastica dei principi che permettono alle scuole, in forza dell'autonomia, di dedicare ai bambini AP la necessaria attenzione. Tutta la nostra normativa, infatti, è fortemente finalizzata al riconoscimento di ogni singola specificità ed alla promozione delle potenzialità personali.

La *Legge 28 marzo 2003, n. 53* "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003 all'art. 2 (Sistema educativo di istruzione e formazione) comma 1. impone l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea; in relazione alla scuola primaria e secondaria di primo grado al punto f si dichiara che essa:

- (...) è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; (...) sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi.

Il *Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59* nella "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 - Supplemento Ordinario n. 31 al Capo 1 (Scuola dell'infanzia), art. 3, comma 2 recita: "i docenti curano la personalizzazione delle attività educative"; Capo 3 (Scuola primaria), art.5, comma 1: La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità *individuali* (...) promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità; di nuovo al Capo IV (Scuola secondaria di primo grado), art. 9, comma 1: "*è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo*". Nelle "*Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo di istruzione (2007)*", nel capitolo "Cultura, scuola, persona", paragrafo "Centralità della persona" si dice (...)

- "la definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono *sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità*, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione".

La *Legge 170/2010* relativa alle "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento" insiste le istituzioni scolastiche debbano garantire «l'uso di una didattica *individualizzata e personalizzata*, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di *caratteristiche peculiari del soggetto, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate*».

Questo principio di carattere generale in questo specifico testo di legge viene richiamato per garantire il diritto allo studio degli alunni e studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento ma non vi è dubbio che esso debba orientare sempre la prassi didattica. La legge 170/2010 infatti si richiama alla Legge 53/2003 e al Decreto legislativo 59/2004 nei quali si stabilisce che l'offerta didattica e le modalità relazionali debbono calibrarsi sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo.

La *Circolare Ministeriale n. 31 del 18 aprile 2012* relativa alla Revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione nei Criteri di revisione delle Indicazioni nazionali dichiara che " Il nuovo documento non sarà rielaborato *ex novo* ma dovrà essere il frutto della revisione del testo allegato al D.M. 31 luglio 2007 e a suo tempo consegnato a tutte le istituzioni scolastiche".

Si arriva così alla *Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"* che recupera nella premessa i principi base del nostro modello di integrazione scolastica e che fa del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi. È importante il fatto che la DM ribadisca il valore della legge 170/2010, ritenendo che essa "rappresenti un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della "presa in carico" dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante per il sostegno."

Come si vede, la normativa scolastica afferma con decisione che l'apprendimento debba passare attraverso la personalizzazione della didattica, cui dedicheremo a breve uno spazio di riflessione subito dopo aver considerato quali sono le possibilità di accelerazione nel nostro sistema di istruzione.

E ancora nell'attuazione dell'art. 50 del DL 9.2.2012, n°5, così come modificato dalla Legge 4.4.2012, n°35, si prevede (comma b) la "definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico.

Questi concetti si ritrovano anche nelle *Indicazioni nazionali* attualmente in vigore in cui si afferma che le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l'itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati, affinché ogni alunno ogni possa conseguirli, a garanzia del sistema nazionale e della qualità del servizio. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale sono prescrittivi, anche quindi per i bambini ad alto potenziale.

La personalizzazione dell'apprendimento che la normativa ministeriale incoraggia ha come finalità quella di permettere a ciascun bambino di sviluppare in modo ottimale le sue potenzialità. Lo spiraglio che si era aperto con i BES, viene bruscamente chiuso con la circolare del 22 novembre 2013 *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014 Chiarimenti* si ribadisce che "Resta fermo che il corrente anno scolastico dovrà essere utilizzato per sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative, con l'obiettivo comune di migliorare sempre più la qualità dell'inclusione, che è un tratto distintivo della nostra tradizione culturale e del sistema di istruzione italiano, in termini di accoglienza, solidarietà, equità, valorizzazione delle diversità e delle potenzialità di ciascuno.Giova forse ricordare che la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità, nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico recepiti nel DPR 275/99, laddove è detto che «Nell'esercizio Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione e dell'autonomia didattica- le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo ".

Il concetto di personalizzazione è quindi da porre in relazione alla necessità che ciascuno sia posto nella condizione di maturare la propria formazione in coerenza con le proprie aspettative e speranze. Lo scopo della personalizzazione è **trasformare in autentiche competenze le potenzialità** di ogni essere umano e porre il soggetto in formazione al centro del processo di apprendimento, pertanto come viene

sottolineato nei documenti ministeriali una didattica personalizzata non ha bisogno di etichette in quanto ***ogni bambino ha diritto a veder soddisfatti i propri bisogni.***

Più recentemente la L.107 (La Buona Scuola) dà un nuovo impulso agli strumenti di flessibilità, come già previsto dal DPR 275/99, ribadendo al comma 9 che : “il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico **e dei talenti.** A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterne e pertanto si possono, o meglio si dovrebbero, prevedere l'attivazione di percorsi formativi, iniziative di valorizzazione dei talenti degli studenti attraverso il potenziamento delle metodologie laboratoriali avvalendosi di una didattica flessibile, come riportato nella Nota MIUR 11.12.2015, prot. n. 2805, in cui si sottolinea come la piena realizzazione del curriculum di scuola e il raggiungimento degli obiettivi della legge non possano prescindere da **forme organizzative flessibili** quali il **potenziamento del tempo scolastico**, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie, sin dalla scuola del primo ciclo avvalendosi di una la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo, **anche mediante l'articolazione del gruppo classe.** In particolare, l'adozione di modalità che prevedano di poter lavorare su classi aperte e gruppi di livello potrebbe essere un efficace strumento per l'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata; si pensi alle esperienze, già ampiamente sperimentate, di recupero e/o potenziamento in orario curriculare e/o extracurriculare; basate anche su modalità *peer-to-peer* (gruppi di lavoro con tutoraggio "interno" esercitato dagli studenti stessi); alla didattica fondata sull'apprendimento cooperativo; alla didattica laboratoriale; alle metodologie di *problem solving*; all'introduzione di insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum dello studente; all'importanza della flessibilità nell'attuazione di un piano integrato di alternanza scuola-lavoro.

Il nuovo quadro normativo, quindi, nel pieno rispetto delle scelte delle istituzioni scolastiche autonome e della libertà di insegnamento, sollecita una profonda riflessione e un rinnovato impegno nella progettazione e nell'utilizzo delle forme di flessibilità, che in alcuni casi potrebbero essere ineludibili. In definitiva si sostiene la possibilità di attuare classi di livello e percorsi personalizzati in base alle potenzialità e talenti di ciascuno come risposta a bisogni educativi speciali anche per studenti ad alto potenziale. Tuttavia, nonostante ci si muova in una prospettiva di inclusione, una piena attuazione dei BES in prospettiva dell'alto potenziale rimane ancora molto ambigua e ne renda ardua la sua applicazione.

2.2 L'accelerazione del percorso scolastico nella scuola italiana

Vi sono ampie evidenze scientifiche che indicano nell'accelerazione del percorso scolastico l'intervento più efficace per soddisfare le esigenze accademiche, sociali ed emotive dei bambini AP per diverse ragioni. Maureen Neihart le riassume sinteticamente: l'accelerazione offre un curriculum più avanzato e quindi più consono alle abilità ed alla prontezza nell'apprendimento del bambino; garantisce una relazione con autentici “pari” che condividono gli stessi interessi dato che la precocità dei bambini AP li rende più simili a quelli che hanno dai due ai quattro anni in più rispetto a quelli della stessa età. Naturalmente l'eventualità dell'accelerazione va valutata caso per caso tenendo conto le molte variabili che la possono suggerire o sconsigliare, ma certamente essa non deve essere esclusa a priori. La scuola italiana permette al massimo l'accelerazione di un anno. Lo si evince dalle circolari che ogni anno il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emana per disciplinare le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado. Le norme di riferimento su cui si

basano sono quelle che riportiamo. Il testo di riferimento è ancora il D.Lgs 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 8 e 11:

- art.8 (scuola primaria): “Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta”;
- art.11 (scuola secondaria di primo grado): “Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età).

Alla luce della normativa quindi, per quanto riguarda *la scuola primaria*, le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l'iscrizione agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado dell'istruzione obbligatoria sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno d'età.

Per quanto riguarda *la scuola secondaria di primo grado* sono ammessi agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media i candidati che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d'età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

Infine nella *scuola secondaria di secondo grado* è consentito sostenere gli esami di maturità agli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti (C.M. n.85 del 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del DPR 22 giugno 2009, n.122).

2.3 L'educazione parentale

Un'opzione che negli ultimi anni sta tornando in auge, dopo essere stata per decenni appannaggio delle élite, è l'educazione parentale, quella fornita, cioè, all'interno delle mura domestiche e garantita dai genitori o da tutori e insegnanti privati.

L'*Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90* all'art.4 chiarisce che “per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi. Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia”.

All'art.8 dichiara che “agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d'età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.”

L'ultima circolare MIUR, la [n. 96/2012](#), nella parte relativa alle “*Iscrizioni alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*” punto 1 c) afferma:

“Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, *le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione parentale devono presentare apposita istanza direttamente alla scuola primaria statale vicinore*, precisando di possedere le competenze tecniche

e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell'istituzione scolastica autorizza l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nella modalità dell'istruzione parentale. **Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'educazione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.**"

L'educazione familiare o parentale o ancora detta "istruzione parentale" può essere offerta per qualunque classe della scuola primaria. Tale istruzione è prevista dal nostro ordinamento:

- L'art. 111 del D.Lgs 297/1994 recita: "All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. 2. I genitori dell'obligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità".
- L'art. 1/4 del D.Lgs 76/2005 afferma: "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".

2.4 La personalizzazione didattica

Come sostiene Zanniello in *Personalizzazione e apprendimento* (a cura di A. La Marca, Armando 2005) "in ambito pedagogico la personalizzazione si riferisce all'attività educativa finalizzata alla valorizzazione di ogni persona, con le sue caratteristiche peculiari, con la sua originalità, con il suo bisogno fondamentale di comunicazione e di condivisione".

Il concetto di personalizzazione è quindi da porre in relazione alla necessità che ciascuno sia posto nella condizione di maturare la propria formazione in coerenza con le proprie aspettative e speranze ed il suo scopo è trasformare in autentiche competenze le potenzialità di ogni essere umano e porre il soggetto in formazione al centro del processo di apprendimento.

L'insegnante è chiamato a seguire il reale processo di apprendimento e di sviluppo cognitivo dell'alunno, pronto ad intervenire in seguito alle necessità che il singolo alunno manifesti.

Il suo compito è essere di guida e di aiuto di ogni singolo alunno: ciascuno va posto nella condizione di essere sostenuto e facilitato nel suo impegno verso il raggiungimento della condizione adulta.

Zanniello ci ricorda che "si può parlare propriamente di personalizzazione educativa a scuola oppure di didattica personalizzata se si realizzano sei condizioni:

- se c'è un adeguamento dell'attività educativa alla singolarità della persona di ogni alunno e la contemporanea armonizzazione dell'apprendimento individuale con forme di apprendimento cooperativo;
- se gli alunni possono scegliere una parte dei contenuti e delle forme di apprendimento;
- se, insieme ai compiti legati all'apprendimento delle discipline, gli alunni possono svolgere delle libere attività espressive;
- se c'è flessibilità nella programmazione delle attività e nella scelta delle situazioni di apprendimento;
- se si effettua una valutazione criteriale insieme a quella normalizzata insegnando all'alunno ad auto valutarsi;

- se si valorizzano i diversi tipi di eccellenza presenti negli alunni.

In chiave inclusiva personalizzare la didattica significa programmare dei percorsi di apprendimento atti a valorizzare "le eccellenze" che ogni alunno possiede, utilizzando un approccio intraindividuale piuttosto che interindividuale (Baldacci, 2006).

2.5 L'autonomia scolastica

Queste sei condizioni sono rese possibili dalla flessibilità organizzativa garantita dall'autonomia scolastica che, come è noto, è regolata dai principi contenuti nell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 a cui ha fatto seguito il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999.

Nell'art. 4, commi 1 e 2, che riportiamo, troviamo suggerite le possibili modalità di attuazione del progetto didattico, primo presupposto per la personalizzazione della didattica:

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, *riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.*
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche *regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.* A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le *forme di flessibilità* che ritengono opportune e tra l'altro:
 - a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
 - b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
 - c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
 - e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

L'autonomia ha quindi il compito di costruire nelle scuole (al limite in ogni scuola) un modello didattico non standardizzato facendo leva anzitutto sulla qualità professionale degli insegnanti e sul rapporto con l'esterno, ma anche e soprattutto sulla straordinaria opportunità di mettere in campo un'organizzazione didattica che corrisponde "naturalmente" alle esigenze del soggetto che apprende. Tale complesso normativo, anche se non pienamente attuato, appare irreversibile se non altro per le conseguenze che attiva e che possono forse essere rallentate ma non certo annullate: progettualità di dirigenti e docenti, rapporti con il territorio, necessità di una valutazione indipendente (che ci si augura conduca a una sempre più indiscutibile valorizzazione del merito e delle eccellenze).

Non si può negare, tuttavia, che numerosi e importanti fattori di ostacolo sia di tipo oggettivo che di tipo culturale hanno, si sono frapposti nel conseguimento delle finalità che si intendevano raggiungere. Tra i primi la scarsità delle risorse (in oltre 10 anni, il finanziamento della legge 440/97, "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi", quella che finanzia l'autonomia scolastica, è stato ridotto all'osso); i problemi collegati con il dimensionamento delle scuole; la mancanza di accompagnamento nell'applicazione pratica

dell'autonomia; il diritto ma non dovere degli insegnanti alla formazione; la diffusione nelle scuole dei sistemi di valutazione nazionale delle competenze.

Tra gli ostacoli di tipo culturale vi sono indubbiamente il calo della motivazione degli "addetti ai lavori"; la difficoltà dei dirigenti scolastici e dei docenti, da un lato, e degli studenti e delle loro famiglie, dall'altro, ad agire in una logica di patto pedagogico tra le parti.

Appare davvero difficile alla luce di questi scenari considerare diffusamente proponibile un modello didattico che comporti una rilevante complessità organizzativa fondandola unicamente sulla motivazione e la dedizione degli operatori.

3. Presentazione Laboratorio Italiano di ricerca ed intervento per lo sviluppo del potenziale, del talento e della *giftedness* (LabTalento)

Il Laboratorio nasce nel gennaio 2009 presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Pavia (oggi Dipartimento di Brain and Behavioral Sciences), sotto la direzione scientifica della Professoressa Maria Assunta Zanetti e del Professor Eliano Pessa con l'intento di svolgere attività di ricerca e di intervento nell'ambito della valorizzazione del potenziale, del talento e della plusdotazione.

Tale tema è più che mai attuale, considerato che le direttive europee insistono molto sulla necessità di lavorare per creare le condizioni che possano accogliere e favorire al massimo lo sviluppo del nostro capitale umano, ma, invero, il contesto italiano appare attualmente uno dei pochi rimasti, che ancora non dispone di programmi di ricerca e di intervento specifici nel campo della plusdotazione.

Il laboratorio sviluppa le sue attività con l'intento di promuovere il benessere individuale per contribuire allo sviluppo sociale ed economico della società. Per questo la missione che persegue è quella di aiutare i bambini ed i ragazzi dotati di elevato potenziale cognitivo o in possesso di un talento specifico, a sviluppare appieno le loro risorse in un'ottica globale, avendo cura perciò non solo degli aspetti cognitivi ma anche di quelli emotivi e relazionali. Proprio per questo le attività oltre che ai ragazzi, si rivolgono anche alle loro famiglie ed agli insegnanti, fondamentali punti di riferimento durante lo sviluppo.

In particolare le attività riguardano:

- sostenere ed aiutare le famiglie nel percorso di crescita dei bambini plusdotati; consentire la diffusione di conoscenze specifiche sul talento e la plusdotazione, offrendo alle scuole supporto ed aiuto nella gestione delle dinamiche sociali e relazionali, con particolare attenzione alle implicazioni didattiche.
- implementare attività di ricerca finalizzate sia alla maggiore comprensione della plusdotazione e degli aspetti ad essa legati che ad individuare modelli d'intervento utili a sostenere lo sviluppo di traiettorie di crescita adattive.
- attività di ricerca applicativa allo scopo di offrire strumenti didattici specifici per gli studenti ad alto potenziale e materiali di formazione ed aggiornamento per i docenti.
- innalzare il livello di conoscenza della tematica, attivando la creazione di un network tra le Università e gli Istituti di Ricerca interessati all'argomento.

LabTalento è l'**unico laboratorio universitario** in Italia ad occuparsi di plusdotazione ed è **accreditato dal MIUR** come ente di formazione nazionale del personale della scuola, le Università, i Consorzi Universitari e interuniversitari, gli I.R.R.E., gli Istituti pubblici di ricerca e gli Enti culturali rappresentanti i membri dell'unione Europea.

3.1. Azioni di Divulgazione e di Formazione promosse da LabTalento

- **Convegni nazionali e internazionali**
- **Seminari - La mente in movimento - Relazioni, conferenze**

- **Percorsi intensivi (Summer e Winter Camp)**
- **Corsi di Aggiornamento (4 edizioni, con versioni avanzate)**
- **Laboratori esperienziali per insegnanti**
- **Laboratori per bambini ed adolescenti**
- **Accordo di Rete *La scuola educa il Talento ARRICCHIRE LE COMPETENZE***

È stato siglato per il secondo anno l'Accordo di Rete con 25 Istituti che nasce in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 (Reti di scuole) del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) e nella consapevolezza della necessità di accrescere l'attenzione al tema della plusdotazione e di operare affinché ciascuno individuo sia sostenuto nel suo personale percorso di crescita, esprimendo così le sue potenzialità al meglio.

L'obiettivo è costruire percorsi educativi e didattici individualizzati e personalizzati capaci di accogliere tutte le diversità personali e attenti allo sviluppo di re-lazioni interpersonali positive.